

ESPERIENZE SFAVOREVOLI INFANTILI

L'INCROCIO CONSAPEVOLE CON LA GIUSTIZIA

Da tempo tutta la letteratura scientifica appare allineata nello sforzo di migliorare la conoscenza precisa dei funzionamenti psicologici post traumatici, della loro base neurobiologica e della loro espressione in varie costellazioni sintomatiche.

Solo così sarà possibile orientare in modo efficace la diagnosi e il trattamento.

Ma il consolidarsi delle conoscenze non corrisponde a una coerente traduzione operativa.

Anzi esiste *un flusso opposto*, che si attiva specialmente quando:

- si tratta di traumi di natura sessuale
- si tratta di bambini
- si profila la necessità di individuare colpevoli
- si prospettano interventi esterni di protezione

Prevale l'equazione:

Ciò che è impensabile

è impossibile e incredibile

Se è tollerabile una simile equazione tra i 'non addetti ai lavori', è pericolosa se scatta tra gli 'addetti ai lavori'.

Il primo ovvio passo è il riconoscimento e la protezione dei soggetti traumatizzati: *compiti in cui ambito clinico e giudiziario sono chiamati a cooperare.*

Continui **documenti internazionali**, dalla Convenzione di New York del 1989 fino alle ultime Strategie della Unione europea sui diritti dei minori (marzo 2021), ribadiscono con forza l'esigenza di «*sostenere lo sviluppo e il rafforzamento dei **sistemi integrati di protezione dei minori**, che incoraggerà tutte le autorità e i servizi pertinenti a collaborare meglio nel contesto di un sistema incentrato sui minori*» e di migliorare gli interventi per «*una giustizia a misura di minore*».

In Italia, dalla legge 66 del 1996 contro la violenza sessuale, c'è stato un crescente e irreprensibile impegno *sul piano legislativo*, sia nel perseguire i reati sia nel garantire la tutela della vittima minorenni nei percorsi giudiziari.

Ma il risultato, nella pratica di quasi 30 anni, non può certo essere considerato ottimale e spesso genera vittimizzazione secondaria.

Al contrario della cooperazione auspicata, il contraddittorio tipico dell'ambito giudiziario viene esportato in ambito psicologico, contrapponendo il mondo della psicologia giuridica a quello della psicologia clinica.

I percorsi di ascolto e di cura **legalmente dovuti** ai bambini vittime sono ostacolati e messi in discussione dalle presunte esigenze del procedimento giudiziario.

Gli psicologi giuridici, a giudicare dalle prese di posizione di alcune note associazioni di categoria, sembrano ignorare la massa di conoscenze scientifiche condivise circa la diffusione dei traumi infantili e le loro manifestazioni.

Domina invece **lo spettro dei ‘falsi ricordi’** e della loro induzione ad opera di chi cura, chiedendo di paralizzare l’intervento clinico.

Malacrea M (a cura di) (2021) *Ricordi traumatici. Vecchi dubbi, nuove certezze*, Franco Angeli, Milano.

Ma ancora peggio, la lentezza e inconcludenza dei procedimenti giudiziari, a qualsiasi titolo, trascina sovente a cascata esiti in ambito clinico.

La vittima minorenni può venire così privata della possibilità di vedere riconosciuta successivamente **almeno in ambito clinico** la natura post traumatica del suo malessere, e conseguentemente di orientare correttamente il percorso terapeutico.

QUINDI CHE FARE?

OCCORRE:

- **che gli operatori delle professioni di aiuto siano anche formati a conoscere e far rispettare le leggi a protezione del minore**
- **che considerino il minore un protagonista competente**

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo

(20 Novembre 1989)

Ratificata in Italia con Legge 27 Maggio 1991, n. 176

Articolo 12 *Primo comma:* “Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”

Secondo comma: Si deve dare al fanciullo “la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”



Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25 Gennaio 1996)

Ratificata in Italia con Legge 20 Marzo 2003, n. 77

Articolo 3 *Diritto del minore ad essere informato e ad esprimere la propria opinione nei procedimenti*

“nei procedimenti che lo riguardano dinnanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a. Ricevere tutte le informazioni pertinenti
- b. Essere consultato e esprimere la propria opinione
- c. Essere informato sulle possibili conseguenze delle aspirazioni da lui manifestate e delle possibili conseguenze di ogni decisione”



Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Lanzarote, 25 ottobre 2007)

Ratificata in Italia con Legge n.172 del 1 ottobre 2012

Articolo 11

Comma 1: attivare programmi sociali efficaci e strutture pluridisciplinari atte a fornire il necessario supporto alle vittime, ai loro parenti prossimi e a coloro ai quali queste sono affidate


Articolo 14

Comma 1: adottare misure per assistere a breve e lungo termine le vittime al fine di assicurare la loro guarigione fisica e psicosociale; si specifica che tali misure debbano tenere in debito conto il punto di vista, i bisogni e le preoccupazioni del bambino

Comma 2: assicurare la cooperazione con le organizzazioni non governative e della società civile nell'assistenza alle vittime

Comma 3: prevedere l'allontanamento del reo o del bambino dal contesto familiare, qualora i genitori siano coinvolti nei fatti

Comma 4: assicurare l'assistenza terapeutica alle vittime, in particolare il sostegno psicologico d'urgenza



Art. 609-decies C.P. (Comunicazione al tribunale per i minorenni)

Comma 1: Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 etc...., 609-bis etc....., commessi in danno di minorenni, *omissis*.... il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Comma 2: Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

Comma 3: In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Comma 4: Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento

Possibili ruoli del minore nel procedimento giudiziario

- **TESTIMONE**
- **VITTIMA-TESTIMONE**
- **IMPUTATO**
- **PARTE PROCESSUALE**
- **SOGGETTO INTERESSATO**



Da vittima a testimone...

Tutte le leggi di cui sopra descrivono una serie di funzioni che possono trovare posto soltanto in un **percorso articolato** di assistenza al minore.

Un percorso che:

- **affianchi il minore all'interno dei procedimenti giudiziari che lo riguardano, dotandolo di strumenti cognitivi ed emotivi in modo che possa parteciparvi in maniera consapevole**
- **scongiuri il rischio che l'incrocio con la giustizia si trasformi in una nuova esperienza di vittimizzazione**
- **presupponga una equipe multidisciplinare di professionisti**

OBIETTIVI DELL'ASSISTENZA AL MINORE

Comunicazione adeguata delle informazioni necessarie all'esercizio dei diritti del minore

- a essere informato circa la portata delle esperienze giudiziali che lo attendono**
- a essere informato circa le conseguenze giuridiche delle proprie azioni in giudizio**
- a esprimere la propria opinione nei diversi contesti giudiziari in cui viene coinvolto**

OBIETTIVI DELL'ASSISTENZA AL MINORE

Promozione della sua **capacità di discernimento**, cioè *la capacità del minore di comprendere la situazione in cui è coinvolto e quindi di esercitare con cognizione i suoi diritti*.

La capacità di discernimento discende in parte dallo **stadio evolutivo** del minore. Gli elementi minimi sono:

- **Memoria autobiografica**
- **Capacità linguistica**
- **Capacità di riconoscere i sentimenti**
- **Capacità di co-costruire significati**

Ma per un'altra parte si tratta di un **risorsa dinamica**, che dipende:

- **dalla corretta informazione**
- **dalla corretta motivazione a comunicare in modo consapevole e controllato**

Senza basi oggettive è messa parallelamente in discussione **l'idoneità di chi affianca la vittima nello sviluppo della sua capacità di discernimento e l'idoneità della vittima a testimoniare.**

Insidiosa a quest'ultimo proposito è per esempio l'introduzione della 'idoneità specifica a testimoniare'. Anche se al soggetto viene riconosciuta la **competenza**, sulla base di tutte quelle **funzioni psichiche di base** che conferiscono al minore l'idoneità alla testimonianza, **può non essergli riconosciuta l'idoneità specifica**, intesa come quella condizione libera da eventuali influenze motivazionali e suggestive che possono inficiare il racconto del minore testimone.

«Una possibile interferenza nell'idoneità del minore a rendere testimonianza è, dunque, correlata al grado di *suggestionabilità*, da parte di adulti o dovuta a *paure*, rappresentazioni interne legate alla situazione abusante o al fatto di dover testimoniare, ai sensi di colpa, al senso di responsabilità...»

In pratica: il fatto stesso di essere vittima traumatizzata può 'di default' renderla inidonea a chiedere verità e riparazione....

Oppure **si inverte il processo che ha portato al riconoscimento dei funzionamenti post traumatici** come base di numerose categorie nosografiche (vedi linee guida dell'AACAP) e della **dissociazione** come una delle sue espressioni più emblematiche.

Si introduce il concetto di **«neurodiversità»** per spiegare le complesse manifestazioni ormai riconosciute come appartenenti al funzionamento post traumatico, e suffragate come tali dalle conoscenze neurobiologiche. Come se il bambino fosse 'patologico' per motivi biologici e non ambientali.

Si introduce analogamente il concetto di **«fantasy model»** per definire la dissociazione come un meccanismo patologico non dovuto a esperienze traumatiche ma a cause biologiche, a sua volta base per la produzione di falsi ricordi e fantasie di vittimizzazione.

- Malacrea M. (1994) L'effetto terapeutico della 'validation' nei casi di abuso sessuale ai bambini. In: Rocca C., Foti C., *L'abuso sessuale sui minori*, Unicopli, Milano.
- Curto D., Di Bari T., Forno P., Malacrea M., Miola F., Rizzi A. (1994) Processo penale e vittima d'incesto: l'audizione protetta. In: Rocca C., Foti C., *L'abuso sessuale sui minori*, Unicopli, Milano.
- Malacrea M. (1994) L'audizione del minore tra psicodiagnosi e processo penale, *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, anno 9, 71, 259-272.
- Malacrea M. (2000) Abuso sessuale all'infanzia: polo clinico e polo giudiziario, *Minori Duemila*, Quaderni Tutela Minori, 8/2000, 11-45.
- Malacrea M. (2000) Accertamento dell'abuso sessuale: impatto dei fattori di realtà relativi al contesto valutativo, Focus monotematico, *Maltrattamento e Abuso all'Infanzia*, 2 (3), 7-13.
- Di Blasio P., Malacrea M. (2000) Prosegue il dibattito sulla "Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia", *Maltrattamento e Abuso all'Infanzia*, 2 (2), 99-112.
- Malacrea M. (2001) Abuso sessuale all'infanzia: esigenze cliniche e giudiziarie, *Cittadini in crescita*, 2/1, 33-63.
- Malacrea M., Lorenzini S. (2002) *Bambini abusati. Linee-guida nel dibattito internazionale*, Raffaello Cortina, Milano.
- Malacrea M. (2006) Esperienze sfavorevoli infantili: accompagnamento nei percorsi giudiziari, www.centrotiama.it.
- Malacrea M. (2007) Le professioni d'aiuto (psichiatria, psicologia, scienze sociali) e i crimini a sfondo sessuale contro i minori. In: Musacchio V. (a cura di) *Manuale di diritto minorile. Profili dottrinali e giurisprudenziali*, CEDAM, Padova, 991-1025.
- Marinella Malacrea, Giuliana D'Angelo, Ulla Seassaro, Giovanni Tarzia, (2007) Esperienze sfavorevoli infantili e percorsi giudiziari, www.marinellamalacrea.it
- D'Angelo G., Landriani P., Lorenzini S., Malacrea M., Marchese F., Seassaro U., Tarzia G. (2009) L'accompagnamento giudiziario dei minori abusati: costruire il soggetto dell'azione giudiziaria. metodologia e strumenti operativi, *Minorigiustizia*, 4, 136-159.
- Malacrea M., Lorenzini S. (2002) *Bambini abusati. Linee-guida nel dibattito internazionale*, Raffaello Cortina, Milano.
- Malacrea M. (2011) Esperienze sfavorevoli infantili e percorsi giudiziari. In: Bianchi D. (a cura di) *Ascoltare il minore*, Carocci, Roma, 65-104
- Malacrea M (2015) Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia: revisione della letteratura pertinente, www.marinellamalacrea.it
- Malacrea M (a cura di) (2021) *Ricordi traumatici. Vecchi dubbi, nuove certezze*, Franco Angeli, Milano.
- Claudio Longobardi , Marinella Malacrea , Paolo Giulini , Michele Settanni , and Matteo Angelo Fabris (2022) How Plausible are the Accounts of Child Victims of Sexual Abuse? A Study of Bizarre and Unusual Scripts Reported by Children, *Journal of Child Sexual Abuse*, 31, 2, 216-235
- Malacrea M., Felis F., Paganì M., Fernandez I. (2022) Esperienze traumatiche e ricordi: implicazioni in campo clinico e legale, *Quaderni di psicoterapia cognitiva*, 50, DOI <https://doi.org/10.3280/qpc50-2022oa14085> .